 DEKRA Testing and Certification S.r.l.	Regolamento per la certificazione degli Organismi di Attestazione di formazione delle persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati a effetto serra in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008	REV.02 data 12/03/2026 <hr/> Pagina 1 di 17
--	--	---

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI ORGANISMI DI ATTESTAZIONE DI FORMAZIONE DELLE PERSONE FISICHE ADDETTE AL RECUPERO DI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA DAGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA DI DETERMINATI VEICOLI A MOTORE, IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO (CE) N. 307/2008, E PREDISPOSTO AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 NOVEMBRE 2018 N. 146

02	Revisione paragrafi 3.2, 4.1, 6, 7	12/03/2026	RT	RQ	CD
01	Revisione paragrafi 2, 3.2, 5, 9	12/03/2025	RT	RQ	CD
00	Prima Emissione	21/01/2025	RT	RQ	CD
Rev.	Descrizione	Data	Elaborato	Verificato	Approvato

 <p>DEKRA DEKRA Testing and Certification S.r.l.</p>	<p>Regolamento per la certificazione degli Organismi di Attestazione di formazione delle persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati a effetto serra in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008</p>	<p>REV.02 data 12/03/2026 Pagina 2 di 17</p>
--	--	--

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2. RIFERIMENTI.....	3
3. PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DEL SERVIZIO	4
4. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL DOCUMENTO "PROGETTAZIONE DEL CORSO"	6
5. CRITERI DI QUALIFICA DELL'ISPETTORE DEKRA:	8
6. DELIBERA DEL CERTIFICATO	9
7. CENTRI DI FORMAZIONE ESTERNI PERMANENTI E/O TEMPORANEI.....	10
8. VERIFICHE DI SORVEGLIANZA	11
9. VERIFICA DI RINNOVO.....	12
10. REGISTRAZIONI	12
11. COMUNICAZIONI	12
12. TRASFERIMENTO.....	13
13. DIRITTI E DOVERI DELLE ORGANIZZAZIONI IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE	13
14. SCORRETTO USO DELLA CERTIFICAZIONE.....	13
15. SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE.....	14
16. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE.....	15
17. RISERVATEZZA.....	15
18. CONDIZIONI ECONOMICHE	16
19. RICORSI E RECLAMI	16
20. CONTROVERSIE	17

 <p>DEKRA DEKRA Testing and Certification S.r.l.</p>	<p align="center">Regolamento per la certificazione degli Organismi di Attestazione di formazione delle persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati a effetto serra in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008</p>	<p align="center">REV.02 data 12/03/2026</p> <p align="center">Pagina 3 di 17</p>
--	--	---

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento (nel seguito denominato Regolamento) definisce le regole alle quali l'Organizzazione deve attenersi nell'ambito dello schema di Certificazione come "Organismo di Attestazione per le attività secondo il Regolamento (UE) 307/2008". Nel presente documento vengono indicati i riferimenti normativi, tempi e risorse specifici per la certificazione delle organizzazioni che forniscono servizi di erogazione di corsi di formazione per personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore di cui al Reg. (CE) 307/2008.

Tali organizzazioni sono dette Organismi di attestazione e rilasciano gli attestati di formazione alle persone che hanno completato un corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze indicate nell'allegato del Regolamento (CE) n. 307/2008.


2. RIFERIMENTI

▪ Documenti di riferimento:

Tutte le normative citate nel Regolamento, dove non è esplicitamente indicato, si intendono nell'edizione vigente.

- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 "Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi"
- RG 01 ACCREDIA (ultima edizione) Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida – Parte Generale.
- RG-01-03 ACCREDIA (ultima edizione) Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione del Prodotto/Servizio;
- Regolamento (UE) n. 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006
- Regolamento (CE) n. 307/2008 che stabilisce in conformità al Regolamento (CE) 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146 – Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
- Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018
- UNI EN ISO 19011:2018 "Linee guida per audit di sistemi di gestione";

Lo schema Accredia prevede che l'Organismo di attestazione (di seguito OdA) rediga un documento, chiamato "Progettazione del corso", che recepisca le prescrizioni contenute nell'allegato del Reg. (CE) 307/2008.

 <p>DEKRA DEKRA Testing and Certification S.r.l.</p>	<p align="center">Regolamento per la certificazione degli Organismi di Attestazione di formazione delle persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati a effetto serra in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008</p>	<p align="center">REV.02 data 12/03/2026</p> <hr/> <p align="center">Pagina 4 di 17</p>
--	--	---

Il documento "Progettazione del corso" è il riferimento per la valutazione dei contenuti dei corsi ed è il riferimento per la valutazione della conformità del corso in fase di erogazione

2.1. Identificazione del Servizio

Si applica alle organizzazioni che svolgono attività di formazione a personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra come da Regolamento (UE) 307/2008.

3. PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DEL SERVIZIO

La procedura si compone delle seguenti fasi:

3.1. RICHIESTA DI OFFERTA PER LA CERTIFICAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione che intende certificare il proprio servizio deve compilare il modulo di richiesta di offerta/domanda di certificazione (nel seguito denominata "Domanda") utilizzando l'apposito modulo.

Ogni successiva variazione a quanto riportato nella documentazione di cui sopra deve essere comunicata a DEKRA dall'Organizzazione.


Il commerciale di DEKRA emette offerta secondo le informazioni riportate nel modulo sopra citato secondo apposito tariffario approvato da Accredia e comunicato al Ministero.

3.2. RIESAME DELLA DOMANDA E PIANIFICAZIONE DELLA VERIFICA

Il coordinatore DEKRA esegue il riesame della domanda di certificazione e dell'offerta accettata e da evidenza dell'accettazione della stessa al cliente in fase di notifica. Qualora non dovesse accettare la domanda e/o l'offerta segue richiesta di chiarimento anche tramite il personale commerciale.

Il Coordinatore DEKRA assegna a ispettore qualificato DEKRA le attività sotto riportate:

- Esame documentale preliminare alla verifica in campo della seguente documentazione:
 - Organigramma dell'organizzazione e principali responsabilità
 - Programma dettagliato del corso, suddiviso tra i vari docenti;
 - Serie completa del materiale didattico (dispense, slide, software, ecc.) e del materiale d'esame utilizzati per il corso.
 - Elenco normativa di riferimento applicabile al corso
 - Procedura per la gestione dei ricorsi e/o reclami
 - Modalità di gestione dei documenti, in forma controllata
 - Procedura circa la gestione del rilascio degli attestati di corso
 - Registro degli attestati rilasciati con evidenza della data di emissione

 <p>DEKRA DEKRA Testing and Certification S.r.l.</p>	<p align="center">Regolamento per la certificazione degli Organismi di Attestazione di formazione delle persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati a effetto serra in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008</p>	<p align="center">REV.02 data 12/03/2026</p> <p align="center">Pagina 5 di 17</p>
--	--	---

- Procedura per la gestione dell'elenco aggiornato dei "centri di formazione" esterni permanenti e/o temporanei di formazione" esterni permanenti e/o temporanei e della loro qualifica
- Elenco Docenti con i relativi curricula vitae di tutti i centri di formazione
- Procedura relativa alla selezione dei docenti
- Procedura della trasmissione a DEKRA degli attestati rilasciati
- Elenco delle attrezzature disponibili per lo svolgimento della formazione

L'esame documentale è svolto dall'ispettore che effettuerà la verifica in campo e serve per valutare l'adeguatezza degli strumenti teorici e pratici predisposti per l'erogazione del corso, nel rispetto delle finalità formative.


- Verifica in campo, di almeno 16 ore, presso una delle sedi operative dove è prestata l'attività come Organismo di Attestazione e parte del tempo deve essere dedicato alla verifica dell'erogazione di una edizione del corso, comprensiva di esercitazioni pratiche. La verifica in campo verrà svolta se l'esito dell'esame documentale è positivo o, in caso contrario, solo dopo aver ricevuto e valutato positivamente le azioni correttive proposte dall'Organizzazione a fronte dei rilievi gravi.

DEKRA, durante le verifiche in campo, dovrà accertarsi che l'OdA applichi in modo conforme i contenuti del documento (Progettazione del Corso) e, in particolare, i requisiti specificatamente riportati nell'allegato al Regolamento (CE) n. 307/2008; e in particolare verifica:

- si avvalga di personale che dimostri competenza tecnica approfondita ed esperienza specifica nel settore sugli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore (funzionamento, manutenzione, recupero, ecc.);
- abbia a disposizione idonee infrastrutture (aule, attrezzature, apparecchiature e strumentazione e relativa taratura, ove applicabile) e utilizzi un documento per la corretta gestione delle stesse per l'esecuzione dell'attività formativa;
- abbia attivato procedure per la gestione:
 - della richiesta di attestazione, inviata dalle persone fisiche o tramite il proprio datore di lavoro, che intendono conseguire l'attestato, prevedendo, in particolare, la verifica preliminare della loro iscrizione nel Registro telematico nazionale;
 - della trasmissione DEKRA degli attestati rilasciati, assicurando il rispetto delle tempistiche previste di 10 giorni lavorativi dal rilascio dell'attestato;
 - dei "centri di formazione" esterni permanenti e/o temporanei come previsto al paragrafo "Centri di formazione esterni permanenti e/o temporanei".
- rilasci un attestato, completo delle informazioni di cui all'art. 3 paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 307/2008, alle persone che hanno completato il corso di formazione e che si sono iscritte al Registro telematico nazionale di cui al D.P.R. n. 146/2018 (di seguito denominato "Registro telematico nazionale"). La persona fisica deve completare il corso di formazione entro i termini previsti all'articolo 8, comma 3, lettera c) e all'articolo 21, comma 7 del D.P.R. n. 146/2018.

Al termine della verifica, l'ispettore, registra su apposito rapporto i dati verificati secondo quanto sopra descritto e notifica eventuali rilievi che potranno essere:

- Non conformità: rilievo che interrompe il processo di certificazione;
- Osservazioni: rilievo che non interrompe il processo di certificazione; l'ispettore stabilisce il tempo massimo entro il quale l'Organizzazione deve risolvere il rilievo e comunque entro la successiva verifica documentale programmata (sorveglianza annuale)

 DEKRA Testing and Certification S.r.l.	Regolamento per la certificazione degli Organismi di Attestazione di formazione delle persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati a effetto serra in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008	REV.02 data 12/03/2026 Pagina 6 di 17
--	--	---

L'Organismo di Attestazione deve individuare un Responsabile Tecnico del Corso che ne curi la didattica e gli altri aspetti tecnico-organizzativi e che sia interfaccia con DEKRA. I docenti dei corsi dovranno possedere conoscenze e competenze approfondite negli argomenti oggetto del corso.

DEKRA effettua la valutazione di conformità di tutto il processo di erogazione del corso e della relativa documentazione contestualmente all'erogazione del primo corso.

DEKRA comunicherà all'Oda il nominativo dell'ispettore incaricato per la valutazione per una eventuale ricasazione scritta e motivata.

4. Criteri per la valutazione del documento "Progettazione del corso"

L'Organismo deve redigere un documento con finalità di "Progettazione del corso" che contenga gli argomenti del corso e il loro sviluppo a fini didattici e le caratteristiche del sistema di gestione che garantisce il rispetto dei requisiti previsti per ottenere la certificazione.


La progettazione del corso deve rispondere ai requisiti previsti dall'allegato del Reg. (CE) 307/2008. In base all'allegato il corso deve almeno prevedere:

- un modulo teorico, indicato con lettera T nella colonna "tipo di modulo"
- un modulo pratico, indicato con lettera P nella colonna "tipo di modulo", durante il quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.

Competenze e conoscenze minime		Tipo di modulo
Funzionamento degli impianti di condizionamento d'aria contenenti gas fluorurati ad effetto serra nei veicoli a motore, impatto sull'ambiente dei gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra e relativa normativa ambientale		
1.1	Conoscenze di base del funzionamento degli impianti di condizionamento d'aria nei veicoli a motore	T
1.2	Conoscenza di base dell'impiego e delle proprietà dei gas fluorurati ad effetto serra utilizzati come refrigeranti negli impianti di condizionamento d'aria nei veicoli a motore, degli effetti delle emissioni di tali gas sull'ambiente (ordine di grandezza del loro GWP rispetto ai cambiamenti climatici)	T
1.3	Conoscenza di base delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 842/2006 e della direttiva 2006/40/CE	T
Recupero ecocompatibile dei gas fluorurati ad effetto serra		
2.1	Conoscenza delle procedure comuni per il recupero dei gas fluorurati ad effetto serra	T
2.2	Maneggiare una bombola refrigerante	P
2.3	Collegare e scollegare un'apparecchiatura per il recupero del refrigerante ai/dai punti di accesso di un impianto di condizionamento d'aria di un veicolo a motore contenente gas fluorurati ad effetto serra	P
2.4	Utilizzare un'apparecchiatura per il recupero del refrigerante	P

La progettazione del corso deve indicare le modalità di validazione dello stesso, da applicare anche in caso di modifiche al corso stesso.

I docenti devono valutare l'apprendimento durante l'erogazione del corso, in modo da sciogliere eventuali dubbi, ed essere messi in grado di esprimere formalmente le loro valutazioni su

 DEKRA Testing and Certification S.r.l.	Regolamento per la certificazione degli Organismi di Attestazione di formazione delle persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati a effetto serra in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008	REV.02 data 12/03/2026 <hr/> Pagina 7 di 17
--	--	---

qualunque aspetto del corso attinente la loro docenza, le loro valutazioni devono essere prese in considerazione in sede di miglioramento.

Ai partecipanti deve essere proposto un questionario di gradimento del corso relativo a tutti gli aspetti dello stesso che comprenda almeno:

- adeguatezza dei docenti
- materiale didattico
- infrastrutture
- attrezzature

Il questionario deve essere formulato in modo che i suoi esiti possano essere utilizzati ai fini del miglioramento del corso.

L'OdA deve incaricare uno o più responsabili dei corsi di cui al Reg. (CE) 307/2008 che abbiano competenze dimostrabili circa le materie del corso e ne garantiscano la corretta erogazione sia dei moduli teorici che pratici e l'eventuale aggiornamento normativo. L'Organismo deve individuare la persona competente a validare la Progettazione del corso.

L'OdA si deve accertare che le persone che si iscrivono al corso siano registrate presso il Ministero dell'Ambiente nell'apposito registro di cui al D.P.R. n. 146.

 <p>DEKRA DEKRA Testing and Certification S.r.l.</p>	<p align="center">Regolamento per la certificazione degli Organismi di Attestazione di formazione delle persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati a effetto serra in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008</p>	<p align="center">REV.02 data 12/03/2026</p> <p align="center">Pagina 8 di 17</p>
--	--	---

4.1. Attrezzatura e strumentazione utilizzata durante l'erogazione del corso

Le attrezzature e la strumentazione utilizzata devono essere idonee allo sviluppo della competenza specifica prevista dal programma. Di seguito l'elenco della strumentazione/apparecchiature mandatorie:

N°	Strumentazione/Attrezzatura/Apparecchiatura
1.	Utensileria varia (ad esempio: banco da lavoro con utensili)
2.	Apparecchiatura per il recupero del refrigerante e dell'olio
3.	Bombole per lo stoccaggio e recupero del refrigerante
4.	Bombola d'azoto completa di riduttori e manometri di regolazione
5.	Cercafughe fluido di rivelazione all'ultravioletto
6.	Lampada UV per rivelazione fluido all'ultravioletto
7.	Stazione automatica di recupero carica vuoto climatizzazione auto gas

5. **Criteri di qualifica dell'ispettore DEKRA:**

Gli Ispettori del Gruppo di Verifica devono avere competenza tecnica ed esperienza specifica, di almeno 2 anni, nelle attività riguardanti gli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore (funzionamento, manutenzione, recupero, ecc..) tramite effettuazione di verifiche come responsabile del gruppo e/o tramite esperienza professionale con conoscenza delle tecniche di audit (ISO 19011).


Gli auditor del Gruppo di Verifica devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) conoscenza approfondita della normativa tecnica e della legislazione europea e nazionale inerente agli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore;
- b) conoscenza delle metodologie di audit nel settore della formazione professionale.

Il Gruppo di Verifica nel suo complesso deve inoltre garantire la conoscenza specifica, dimostrata tramite partecipazione a corsi di formazione e/o esperienza professionale e/o partecipazione ad attività normativa o a gruppi di lavoro specifici e/o attività di docenza, della seguente normativa cogente oltre alla normativa tecnica applicabile:

- D.P.R. n. 146/2018
- Regolamento (UE) n. 517/2014
- Regolamento (CE) n. 307/2008
- Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018

Tali evidenze sono riscontrabili sul CV (supportato da dichiarazione 445/2000); DEKRA Testing and Certification si riserva di chiedere approfondimenti e/o richiedere evidenze oggettive (referenze) a supporto di quanto dichiarato.

 <p>DEKRA Testing and Certification S.r.l.</p>	<p align="center">Regolamento per la certificazione degli Organismi di Attestazione di formazione delle persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati a effetto serra in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008</p>	<p align="center">REV.02 data 12/03/2026</p> <p align="center">Pagina 9 di 17</p>
--	--	---

Il personale incaricato a svolgere:

- il riesame della domanda;
- il riesame dei risultati della valutazione;
- la decisione relativa alla certificazione;

dovranno possedere:

- conoscenza dei principi, delle prassi e delle tecniche di audit nel settore della formazione professionale;
- conoscenza dei processi DEKRA;
- conoscenza della normativa tecnica applicabile e della seguente legislazione e normativa cogente in materia di gas fluorurati ad effetto serra:
 - D.P.R. n. 146/2018
 - Regolamento (UE) n. 517/2014;
 - Regolamento (CE) n. 307/2008;
 - Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell’Ambiente, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 146/2018.

Tali evidenze sono riscontrabili sul CV (supportato da dichiarazione 445/2000); DEKRA Testing and Certification si riserva di chiedere approfondimenti e/o richiedere evidenze oggettive (referenze) a supporto di quanto dichiarato.

La persona o il comitato che prende le decisioni relative alla certificazione può avvalersi di un esperto, con il diritto di veto, in possesso di competenze specifiche pari a quelle dell’ispettore sopra descritto

6. DELIBERA DEL CERTIFICATO

L’ispettore al termine della verifica in campo invia al coordinatore di DEKRA il rapporto di audit; quest’ultimo ne verifica il contenuto e se completo e conforme lo propone al comitato di delibera per l’emissione del relativo certificato.

Il certificato rilasciato ai sensi del presente Regolamento deve contenere almeno i seguenti dati:

- Nome del CAB
- ragione sociale dell’OdA e ubicazione della sede legale;
- numero di certificato;
- il seguente scopo della certificazione “Erogazione di corsi di formazione per le persone addette al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE”;
- la seguente dicitura: Schema di certificazione e accreditamento approvato dal Ministero dell’Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 146/2018;
- la data di rilascio, di emissione corrente, la data di scadenza e firma del rappresentante legale, o suo specifico delegato.
- allegato con riportati i “centri di formazione” permanenti e temporanei

Il certificato rilasciato da DEKRA ha una validità di 10 anni, decorrenti dal giorno della delibera per il rilascio, ma è soggetto all’esito positivo delle attività di sorveglianza annuale.

 <p>DEKRA DEKRA Testing and Certification S.r.l.</p>	<p align="center">Regolamento per la certificazione degli Organismi di Attestazione di formazione delle persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati a effetto serra in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008</p>	<p align="center">REV.02 data 12/03/2026</p> <hr/> <p align="center">Pagina 10 di 17</p>
--	--	--

A questo scopo l'organizzazione certificata deve rispettare i criteri definiti all'interno del presente documento e deve conseguentemente mantenere il livello delle proprie attività di formazione conforme alla legislazione di riferimento.

Le Organizzazioni certificate sono tenute a comunicare ogni variazione del numero del personale coinvolto nelle attività certificate, del volume di attività e di ogni altro elemento che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della certificazione stessa, in particolar modo devono essere comunicate le modifiche al corso di formazione oggetto della certificazione.

E' fatto obbligo all' Organismo di Attestazione di comunicare preventivamente a DEKRA le date delle sessioni di formazione. L'OdA ha anche obbligo di comunicare a DEKRA entro 15 giorni lavorativi dall'ottenimento dell'attestato le seguenti informazioni:

- elenco dei corsisti che hanno ottenuto l'attestato
- evidenza dell'avvenuta partecipazione da parte del corsista
- evidenza dell' superamento della prova finale da parte del corsista
- copia degli attestati rilasciati

DEKRA provvederà periodicamente ad inserire i nominativi nel proprio Registro.

7. CENTRI DI FORMAZIONE ESTERNI PERMANENTI E/O TEMPORANEI

L'OdA può utilizzare Centri di formazione esterni permanenti e/o temporanei e, preventivamente al primo utilizzo e a intervalli periodici per il mantenimento, deve qualificare lo/gli stesso/i valutando l'idoneità:

- della documentazione utilizzata per l'erogazione del corso;
- della competenza del personale utilizzato per l'erogazione del corso;
- delle infrastrutture (aule, attrezzature, apparecchiature e strumentazione, ecc.).

DEKRA verifica che l'OdA:

- abbia un legame giuridico con tutti i "Centri di formazione" esterni permanenti e/o temporanei;
- effettui audit di qualifica del "Centro di formazione" preventivamente al primo utilizzo;
- si accerti, per ognuna sessione di formazione effettuata nei "Centri di formazione" permanenti e/o temporanei, del mantenimento dell'idoneità delle infrastrutture (aule, attrezzature, apparecchiature e strumentazione, ecc.)
- effettui audit di mantenimento, nell'arco della durata della certificazione, su tutti i "Centri di formazione" permanenti prima dell'erogazione di una delle sessioni di formazione;
- abbia inviato a DEKRA tutte le notizie inerenti i singoli siti ("Centri di formazione" permanenti e temporanei) comprendenti (ove presenti): corsi erogati, attestati emessi, reclami e/o ricorsi, verifiche/sanzioni da enti di controllo, variazioni alla proprietà, variazioni docenze, variazioni degli argomenti formativi, documentazione per la qualifica dei siti (permanentemente e/o temporanei), ecc.

 DEKRA Testing and Certification S.r.l.	Regolamento per la certificazione degli Organismi di Attestazione di formazione delle persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati a effetto serra in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008									REV.02 data 12/03/2026
	Pagina 11 di 17									

8. VERIFICHE DI Sorveglianza

Nell'arco dei dieci anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza del ciclo potranno essere effettuate a livello documentale con cadenza annuale, secondo il seguente prospetto:

Anno	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fase	Cert	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Rinn.
Modalità di verifica	Esame doc.le. + verifica in sede	Esame doc.le.	Esame doc.le.	Esame doc.le.	Esame doc.le.	Esame doc.le.	Esame doc.le.	Esame doc.le.	Esame doc.le.	Esame doc.le.	Esame doc.le. + verifica in sede

DEKRA, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza trasmette un sollecito all'Oda certificato per richiedere l'invio della seguente documentazione:

1. aggiornamento della Progettazione del Corso secondo i requisiti specificatamente riportati nell'allegato al Regolamento (CE) n. 307/2008 per quanto attiene alle competenze e conoscenze;
2. elenco con CV aggiornati e relativa qualifica del personale di cui si avvale a dimostrazione della competenza tecnica approfondita e dell'esperienza specifica nel settore degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore (funzionamento, manutenzione, recupero, ecc.);
3. elenco aule, attrezzature, apparecchiature e strumentazione e relativa taratura [ove applicabile], anche utilizzando documentazione fotografica utilizzate per l'esecuzione delle attività formative;
4. procedure, eventualmente aggiornate, per la gestione:
 - o della richiesta di attestazione, inviata dalle persone fisiche o tramite il proprio datore di lavoro che intendono conseguire l'attestato, prevedendo, in particolare, la verifica preliminare della loro iscrizione nel Registro telematico nazionale;
 - o della trasmissione al CAB degli attestati rilasciati assicurando il rispetto delle tempistiche previste di 10 giorni lavorativi dal rilascio dell'attestato;
 - o dei "centri di formazione" esterni permanenti e/o temporanei (invio elenco e relativo aggiornamento della qualifica);

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, DEKRA deve ricevere dall'Oda certificato la documentazione prevista ai punti da 1. a 4. richiamandola in una "autodichiarazione" redatta in conformità agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

In assenza parziale o totale della autodichiarazione e della documentazione prevista ai punti da 1. A 4., DEKRA sospenderà la certificazione entro 10 giorni successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza.

Se entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, l'Oda non trasmette l'autodichiarazione e/o la documentazione prevista ai punti da 1. a 4., DEKRA provvederà alla revoca del certificato. L'Oda, prima di organizzare un nuovo corso, deve iniziare nuovamente l'intero iter di certificazione.

DEKRA, in caso di esito positivo degli accertamenti, comunica all'Oda la sussistenza della certificazione attraverso una comunicazione formale.

 <p>DEKRA DEKRA Testing and Certification S.r.l.</p>	<p align="center">Regolamento per la certificazione degli Organismi di Attestazione di formazione delle persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati a effetto serra in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008</p>	<p align="center">REV.02 data 12/03/2026</p> <hr/> <p align="center">Pagina 12 di 17</p>
--	--	--

Per eventuali approfondimenti/gestione segnalazioni, DEKRA potrà comunque richiedere all'impresa di sostituire uno degli esami documentali con una verifica presso la sede, il luogo di intervento e/o da remoto.

9. VERIFICA DI RINNOVO

Il rinnovo della certificazione avviene previa:

- esame documentale presso l'Organizzazione o DEKRA
- verifica (durata di almeno 16 ore) presso l'Organismo e in sede d'esame.

Le modalità delle verifiche sopra elencate sono le medesime di quelle di prima certificazione come descritto nel paragrafo 3 del presente documento.

La verifica di rinnovo avviene entro il termine dei 10 anni dalla prima visita di certificazione.

Al termine degli accertamenti DEKRA deve deliberare il rilascio di una nuova certificazione.

10. REGISTRAZIONI

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di delibera/riesame della documentazione relativa al rilascio, sorveglianza (verifica con esito positivo), rinnovo, sospensione, trasferimento o revoca del certificato, il CAB deve inserire, nella sezione apposita del Registro telematico nazionale, l'esito degli accertamenti (sussistenza o meno della certificazione dell'Oda).

L'Oda certificato deve comunicare a DEKRA, entro 10 giorni lavorativi dal rilascio, i nominativi delle persone che hanno ottenuto l'attestato.


Entro i successivi 10 giorni lavorativi, DEKRA dovrà inserire nel Registro telematico nazionale le informazioni ricevute dagli Oda. DEKRA conserva le registrazioni relative al processo di certificazione degli Oda per la durata almeno di due cicli di certificazione (20 anni)

11. COMUNICAZIONI

L'Organizzazione è tenuta a comunicare a DEKRA i nominativi delle persone a cui è stato rilasciato un attestato entro 10 giorni dal rilascio.

Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione degli attestati emessi dall'Oda, Il Responsabile di pratica immette i dati degli attestati nel Registro nazionale di cui al D.P.R. n. 146, ne trasmette l'elenco ad Accredia e lo pubblica sul proprio sito.

Il Responsabile di pratica al termine dell'iter di certificazione, sorveglianza o rinnovo immette i dati aggiornati dell'Organismo certificato nel Registro nazionale di cui al D.P.R. n. 146, invia ad Accredia il file aggiornato contenente l'elenco dei corsi di formazione certificati. Parimenti vengono comunicati ad Accredia i provvedimenti di sospensione e revoca della certificazione.

 <p>DEKRA DEKRA Testing and Certification S.r.l.</p>	<p>Regolamento per la certificazione degli Organismi di Attestazione di formazione delle persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati a effetto serra in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008</p>	<p>REV.02 data 12/03/2026</p> <hr/> <p>Pagina 13 di 17</p>
--	---	--

12. TRASFERIMENTO

Il trasferimento non è previsto per il presente regolamento.

13. DIRITTI E DOVERI DELLE ORGANIZZAZIONI IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione ha il diritto di dare pubblicità alla Certificazione nei modi che ritiene più opportuni, purché sia fatto sempre corretto riferimento al campo di applicazione ed ai limiti della certificazione ottenuta. Nelle informazioni destinate all'utilizzatore, l'Oda deve astenersi dal dare a quest'ultimo informazioni che possono fargli erroneamente ritenere che siano coperte dalla Certificazione prestazioni non previste dal presente Regolamento. L'utilizzo del marchio DEKRA al di fuori degli attestati, sarà oggetto di un specifico accordo tra le parti.

L'Azienda in possesso della certificazione si deve impegnare a:

mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso la concessione della certificazione;

garantire l'accesso agli Ispettori di DEKRA nelle circostanze previste dal presente Regolamento;

conservare la registrazione di ogni reclamo relativo al servizio certificato e delle azioni intraprese per porvi rimedio consentendone la consultazione a DEKRA.

14. SCORRETTO USO DELLA CERTIFICAZIONE

È giudicato scorretto l'uso del Certificato qualora questo possa trarre in inganno i destinatari dell'informazione sia tecnica, che commerciale, che pubblicitaria.

In particolare, tale uso è considerato scorretto nei casi seguenti, enunciati a titolo indicativo e non limitativo:

- la certificazione non sia stata ancora concessa oppure sia stata sospesa o revocata;
- l'Oda abbia fatto rinuncia alla certificazione.

DEKRA, accertato l'uso scorretto della certificazione, prenderà le misure atte ad impedirlo ed a salvaguardare i propri interessi.

 <p>DEKRA DEKRA Testing and Certification S.r.l.</p>	<p align="center">Regolamento per la certificazione degli Organismi di Attestazione di formazione delle persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati a effetto serra in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008</p>	<p align="center">REV.02 data 12/03/2026</p> <hr/> <p align="center">Pagina 14 di 17</p>
--	--	--

15. SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

▪ 15.1 Sospensione

La sospensione della Certificazione viene decisa da DEKRA a seguito di inosservanze dei requisiti dello Schema di Certificazione messe in luce dalla attività di Sorveglianza o delle quali DEKRA venga comunque a conoscenza, o per inosservanze al presente Regolamento.

La sospensione viene comunicata da DEKRA all'Azienda per mezzo di lettera raccomandata o PEC, indicando le condizioni alle quali essa può essere revocata.

La sospensione preclude all'Oda l'uso, in qualsiasi forma, del Certificato.

La sospensione è annullata solo quando DEKRA abbia accertato il ripristino della conformità ai requisiti certificati.

Qualora la sospensione non possa essere annullata, DEKRA procederà alla revoca della certificazione (180 giorni dalla scadenza annuale del certificato).

Le spese sostenute da DEKRA per istruttoria e/o verifiche originate da provvedimenti di sospensione, sono a carico dell'Azienda certificata.

▪ 15.2 Revoca

La revoca della certificazione di prodotto viene decisa da DEKRA a seguito di:

- inosservanza grave dei requisiti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento;
- non ripristino delle condizioni che hanno determinato un'eventuale sospensione;
- ripetuta inosservanza degli impegni assunti con DEKRA per porre rimedio agli scostamenti dai requisiti riscontrati e segnalati nelle attività di Sorveglianza;
- fallimento o liquidazione dell'Azienda.

A seguito della revoca, l'Azienda deve:

- restituire l'originale del certificato;
- non utilizzare le eventuali copie e riproduzioni del certificato;
- eliminare da documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento o simbolo alla/della Certificazione.

 <p>DEKRA DEKRA Testing and Certification S.r.l.</p>	<p>Regolamento per la certificazione degli Organismi di Attestazione di formazione delle persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati a effetto serra in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008</p>	<p>REV.02 data 12/03/2026</p> <hr/> <p>Pagina 15 di 17</p>
--	---	--

- Iniziare nuovamente l'intero iter di certificazione.

16. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

L'Oda può rinunciare alla Certificazione in suo possesso:

- per cessazione dell'attività oggetto di certificazione;
- alla scadenza della validità del Certificato, dandone formale disdetta;

Nel caso di cessata attività, la rinuncia ha effetto immediato dalla data in cui l'Oda ne ha dato comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R.

DEKRA si riserva il diritto di verificare la conformità dell'adeguatezza del servizio certificato alle nuove prescrizioni di normativa, mediante la ripetizione di Visite di Ispezione e/o di Prove di Tipo sui nuovi campioni o la richiesta di nuovi disegni e/o modelli.

Le spese per le eventuali azioni di verifica sono a carico dell'Azienda.

17. RISERVATEZZA

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) e le informazioni, relativi alle attività di certificazione, a partire dalla presentazione della Domanda, sono considerati riservati e quindi l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura.

Il personale interno di DEKRA, a tutti i livelli della sua organizzazione, e quello esterno coinvolto nelle attività di ispezione, sorveglianza, prova e certificazione che, nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni, venga a conoscenza dei contenuti di tali atti e di ogni altra informazione attinente alle Aziende con le quali DEKRA mantenga un rapporto certificativo, è tenuto al segreto professionale, fatto salvo il caso in cui la legge preveda che determinate informazioni siano rese note ad Autorità Preposte.

Ai sensi della vigente normativa (Regolamento UE 2016/679, nonché D.Lgs. 2018/101 e s.m.i.), eventuali dati personali sono necessariamente oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, da parte del personale/collaboratori a ciò incaricati. E' possibile richiedere eventualmente di accedere o rettificare i propri dati personali od esercitare gli altri diritti previsti dalla vigente normativa.

 DEKRA Testing and Certification S.r.l.	Regolamento per la certificazione degli Organismi di Attestazione di formazione delle persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati a effetto serra in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008	REV.02 data 12/03/2026 <small>Pagina 16 di 17</small>
--	--	---

18. CONDIZIONI ECONOMICHE

▪ 18.1 Tariffe

Gli importi delle prestazioni di DEKRA vengono definiti con tariffario apposito

▪ 18.2 Condizioni di pagamento

Le tariffe relative alle attività inerenti la certificazione devono essere versate a DEKRA nei modi e tempi definiti nell'offerta.

Il mancato pagamento comporta la sospensione delle attività e nel caso in cui si protragga la sanzione di revoca della certificazione.

19. RICORSI E RECLAMI

L'OdA richiedente o già in possesso della certificazione può presentare ricorso contro le decisioni di DEKRA, esponendo le ragioni del proprio dissenso entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione.

DEKRA esamina il ricorso ed esprime il proprio parere nei tempi necessari per raccogliere le opportune informazioni.

Il presente capitolo analizza inoltre, il processo di gestione di reclami e ricorsi a fronte di insoddisfazioni delle parti interessate nella gestione degli aspetti amministrativi o tecnici delle attività svolte. La responsabilità di fornire tutto il supporto necessario per acquisire le informazioni sui casi evidenziati per l'immediata risoluzione delle problematiche è affidata alla Direzione, nello specifico al Direttore Tecnico e al Responsabile Qualità.

Tutte le parti interessate hanno diritto di far pervenire alla sede di DEKRA TESTING AND CERTIFICATION reclami o ricorsi in forma scritta. Per reclamo si intende una espressa comunicazione di insoddisfazione rispetto ad uno o più elementi connessi ad aspetti amministrativi, tecnici e/o di prestazioni delle attività svolte da DEKRA TESTING AND CERTIFICATION. Per ricorso, invece, si intende la comunicazione chiara e documentata di non accettazione delle decisioni adottate da DEKRA TESTING AND CERTIFICATION nell'ambito delle attività di ispezione e collaudo, creando pertanto la nascita di un contenzioso: non accettazione da parte del cliente delle decisioni comunicate a fronte dei ricorsi.

Il reclamo può essere indirizzato alla sede di DEKRA TESTING AND CERTIFICATION. Eventuali reclami dovranno essere inoltrati entro 30 giorni dall'evento oggetto del reclamo. La controversia viene esaminata entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Entro tale termine il Responsabile Tecnico ed il Responsabile della Qualità daranno formale risposta al Cliente comunicando le risultanze della valutazione.

 DEKRA Testing and Certification S.r.l.	Regolamento per la certificazione degli Organismi di Attestazione di formazione delle persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati a effetto serra in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008	REV.02 data 12/03/2026 <small>Pagina 17 di 17</small>
--	--	---

Il funzionario che analizzerà il reclamo, sarà una risorsa indipendente rispetto all' oggetto del Reclamo.

Tutti i reclami/ ricorsi riguardanti le attività di certificazione (compresi i reclami di terzi sull'operato delle aziende certificate) di DEKRA TESTING AND CERTIFICATION e le relative azioni correttive intraprese e /o in corso di definizione sono oggetto di relazione al Comitato per la Salvaguardia dell'imparzialità da parte del Responsabile Tecnico. Al fine di garantire l'imparzialità di giudizio nella controversia il personale incaricato della gestione del Reclami/Ricorsi non dovrà avere nessun tipo di coinvolgimento personale nella gestione della controversia in oggetto.

Nel caso il reclamo sia fondato sono attivate le opportune azioni correttive; il reclamante è costantemente informato delle azioni intraprese. In funzione della gravità del problema una commissione appositamente costituita da esperti tecnici indipendenti dalle attività sotto giudizio ed esperti legali può essere costituita dalla Direzione per richiedere una relazione oggettiva sull'accaduto.

Verrà comunque inviata al cliente comunicazione periodica dello stato di avanzamento dell'analisi del reclami/ricorsi.

DEKRA TESTING AND CERTIFICATION può decidere di effettuare a proprie spese le attività oggetto dell'incarico iniziale o a ricompensare il reclamante in funzione del danno percepito e nel limite massimo fissato dalle clausole di responsabilità contrattuali.

20. CONTROVERSIE

La risoluzione di ogni o qualsiasi controversia insorta tra le parti direttamente o indirettamente per l'applicazione o per l'interpretazione del Regolamento di DEKRA che non potesse essere risolta amichevolmente dalle parti, è devoluta esclusivamente alla competenza dell'Autorità giudiziaria di MONZA.